



COMUNE DI AREZZO

*SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
(S.A.D.)**

Indice

INDICE	2
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO	4
ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO	4
ART. 3 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO.....	4
3.1 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	5
3.2 – COORDINAMENTO E REFERENTE DEL SERVIZIO.....	5
3.3 – AUTOVEICOLI E DOTAZIONI DI SERVIZIO.....	6
3.4 – FORNITURA DI MATERIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.	6
3.5 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO.....	6
3.6 – COSTI A CARICO DELLA DITTA.....	7
ART. 4 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	7
4.1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.....	9
4.2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.....	9
4.3 – ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO.....	9
ART. 5 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI E CASI DI FORZA MAGGIORE	9
5.1 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI	9
5.2 - CASI DI FORZA MAGGIORE	10
ART. 6 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO – VERIFICA E CONTROLLO	10
ART. 7 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO.....	11
7.1 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	11
ART. 8 – IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI	13
ART. 10 - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE – OPZIONI E RINNOVI	14
ART. 11 – ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO	14
11.1 – ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA.....	15
ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	16
ART. 13 – PERSONALE E OBBLIGHI DERIVATI. CLAUSOLE SOCIALI.	17
13.1 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DI SETTORE.	17
13.2 - STABILITÀ OCCUPAZIONALE	17
13.3 - PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI INCLUSIONE LAVORATIVA PER IL PERSONALE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE.	18
ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL’APPALTO	18
ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE	19
ART. 16 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA	20
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.....	21
ART. 18 – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE.....	21
ART. 19 – LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL’ECONOMIA LEGALE	21
ART. 20 - INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI	22
ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	22
ART. 22 - FLUSSI FINANZIARI	23
ART. 23 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	23

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 25 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	24
25.1 – ESECUZIONE IN DANNO.....	25
ART. 26 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO	25
ART. 27 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
ART. 28 – PENALITA'	25
ART. 29 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO	26
ART. 30 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	26
ART. 31 - CONTROVERSIE	27
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ART. 33 - RESPONSABILE DEL PROGETTO	27

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) per 24 mesi da svolgersi nel Comune di Arezzo. Il servizio si configura come molteplici prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità dell'utente, da svolgersi presso la residenza o il domicilio dello stesso, in attuazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) redatto dall'assistente sociale di riferimento, di norma limitato nel tempo e rinnovabile tramite valutazione periodica dell'Assistente sociale, in base all'evoluzione dei bisogni.

L'obiettivo del servizio è quello di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno ed evitare il ricovero in struttura. Il servizio, quindi, contribuisce nel tempo ad offrire risposte concrete alle persone che si trovano in situazione di difficoltà con ridotta autonomia, concorrendo a rendere effettivo il diritto del soggetto al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, ritardando il più possibile o evitando l'istituzionalizzazione.

In particolare, gli obiettivi del servizio sono:

- aiuto alle persone per continuare a vivere nel proprio contesto ed a mantenere soddisfacenti relazioni sociali;
- sostegno al ruolo della famiglia nella cura e nell'assistenza al proprio congiunto per mantenere intatta la sfera relazionale;
- attivazione delle capacità residue delle persone e riduzione del ricorso alla istituzionalizzazione dell'anziano;
- integrazione tra interventi sociali ed interventi sanitari forniti dall'Azienda Sanitaria Locale;
- intervento rapido in cui si verifichino situazioni di emergenza.

Il servizio è quindi finalizzato al miglioramento della qualità della vita della persona assistita, sfruttando e potenziando ogni sua capacità residua, operando sulla base di progetti individualizzati.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio oggetto dell'appalto sono anziani, disabili psicofisici, soggetti adulti con ridotta autonomia o a rischio emarginazione che richiedono interventi di cura e di igiene della persona e dell'ambiente domestico, di aiuto nella gestione della propria vita quotidiana e dell'abitazione, residenti nel Comune di Arezzo.

Il servizio quindi è rivolto ai cittadini del Comune di Arezzo individuati dal Servizio Sociale territoriale. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale di riferimento, verrà predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), in cui verranno evidenziati bisogni, obiettivi ed interventi.

ART. 3 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Il SAD si articola in molteplici prestazioni personalizzate, da erogare in coerenza con il PAI elaborato dal Servizio Sociale e avendo cura di sostenere le capacità residue dell'utente, con il coinvolgimento attivo del contesto familiare.

Le erogazioni prestate con tale servizio, sono, in via esemplificativa e non esaustiva, riconducibili alle seguenti:

- assistenza alla persona, intesa come aiuto nelle attività personali riferibili al complesso delle principali funzioni quotidiane, quali l'igiene personale, compreso il bagno assistito, la cura dell'aspetto fisico, l'alzata e messa a riposo dell'utente con corretto posizionamento, il supporto nella preparazione di pasti, vestizione, deambulazione ecc...;
- aiuto nella cura e nella gestione dell'ambiente domestico e nel governo dell'alloggio, con cura delle condizioni igieniche essenziali dell'abitazione in relazione alle prestazioni svolte;
- riordino della stanza, cambio della biancheria, lavaggio e stiratura dei vestiti, preparazione pasti e lavaggio piatti e stoviglie;
- servizi esterni con finalità di sostegno e supporto logistico, a tutela delle persone con limitata autonomia, per favorire il rapporto tra l'utente e i servizi del territorio con riferimento alle seguenti necessità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): disbrigo di pratiche, acquisto di generi

alimentari e capi di vestiario, accompagnamento a visite mediche e presso presidi socio-sanitari, partecipazione ad occasioni di socializzazione per ripristino della vita relazionale;

Il personale incaricato dall'appaltatore deve assicurare un monitoraggio costante dei casi seguiti, curandone l'osservazione periodica e sistematica, anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo e sociale, così da poter prontamente segnalare all'Assistente Sociale di riferimento. Il personale, inoltre, dovrà collaborare attivamente con ogni altro operatore chiamato ad intervenire sul caso.

3.1 – Organizzazione operativa e svolgimento del servizio

Il servizio è finalizzato a valorizzare la domiciliarità e, pertanto, le prestazioni saranno svolte principalmente presso gli ambienti di vita quotidiana degli utenti. In situazioni eccezionali è richiesto all'aggiudicatario di accompagnare ed assistere il cittadino beneficiario dell'intervento presso i luoghi di cura individuati e richiesti dall'Assistente Sociale.

Per l'attivazione del servizio l'Assistente Sociale di riferimento redige un PAI in collaborazione con il referente indicato dalla Ditta aggiudicataria.

L'Assistente Sociale formula un piano d'intervento – controfirmato per accettazione dall'utente o da un suo familiare – per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare e predispone una scheda personale dove sono indicati:

1. i dati anagrafici dell'utente;
2. il tipo di intervento da realizzare con la modalità e la frequenza;
3. gli obiettivi e le modalità di verifica.

Tale scheda è consegnata all'impresa aggiudicataria che individua le modalità di svolgimento del servizio e il personale preposto alla sua esecuzione.

Il servizio deve essere attivato dalla ditta aggiudicataria solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta del direttore del servizio o referente da lui individuato, che sarà comunicata tramite e-mail al coordinatore individuato dalla ditta aggiudicataria.

Le prestazioni di assistenza domiciliare dovranno essere garantite, sulla base di quanto previsto dal Progetto Assistenziale Personalizzato redatto dall'Assistente Sociale di riferimento.

Per prestazione oraria si deve intendere la prestazione minima di 50 minuti e dalla stessa sono esclusi gli eventuali tempi di spostamento da un utente all'altro. In conseguenza di ciò per ogni persona verrà riconosciuto esclusivamente un periodo di tempo di 10 minuti per spostarsi da un utente all'altro. L'eventuale tempo aggiuntivo impiegato per gli spostamenti dell'operatore rimane a carico della ditta aggiudicataria.

Di regola il servizio si svolge per sei giorni la settimana (dal lunedì al sabato) e nell'arco orario dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

3.2 – Coordinamento e referente del servizio

L'aggiudicataria deve garantire una struttura di coordinamento tale da garantire riferimenti stabili agli operatori e alla Pubblica Amministrazione, con indicazione del referente del servizio al momento della sottoscrizione del contratto.

Le attività di coordinamento devono svolgersi durante il periodo di svolgimento del servizio e perseguire le seguenti finalità:

- coordinamento organizzativo-gestionale, amministrativo e di supervisione complessiva;
- analisi tecnico-operativa delle modalità di attuazione con quanto previsto dal PAI, anche in considerazione del contesto familiare e educativo;
- definizione di programmi operativi di intervento personalizzato, in coerenza con PAI e con le indicazioni dell'Assistente Sociale di riferimento, gestione e coordinamento del personale addetto al servizio;
- attuazione, tramite gli operatori del servizio, del programma operativo di intervento personalizzato, come concordato e validato dai referenti della stazione appaltante.

Il coordinatore del servizio dovrà partecipare alle riunioni mensili di coordinamento organizzate dalla Stazione Appaltante, in cui, tra l'altro, dovrà essere effettuata una verifica globale delle situazioni sia in termini di ore che di progettualità.

Il referente del servizio individuato dall'aggiudicatario deve essere reperibile durante l'orario giornaliero del servizio al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente eventuali problemi che dovessero insorgere.

In caso di assenza, dovuta a qualsiasi causa, deve essere garantita la sua immediata sostituzione.

Il referente risponde della completa realizzazione dei servizi affidati, dell'organizzazione del personale ed ha il compito di mantenere i contatti con l'Amministrazione Comunale attraverso riunioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti contrattuali. Tutte le contestazioni fatte in contraddittorio con l'incaricato, s'intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

3.3 – Autoveicoli e dotazioni di servizio

Il personale impiegato nel servizio di assistenza domiciliare dovrà essere dotato di autoveicoli, messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria in numero adeguato al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, idonei per l'eventuale trasporto di utenti o, in alternativa, di auto propria autorizzata dall'Aggiudicatario. Tali autoveicoli dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e in regola con le norme antinquinamento vigenti nel territorio di svolgimento del servizio, ivi compresi i territori esterni nell'ambito territoriale di competenza della Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare l'impiego di personale munito di idonea patente di guida e l'utilizzo di tutti gli accorgimenti e dispositivi previsti/necessari/utili per la massima sicurezza dell'utente nelle varie fasce d'età. In alternativa, qualora il personale individuato per il servizio non disponga di patente di guida, l'aggiudicataria dovrà organizzare il servizio in maniera tale che l'operatore possa svolgere la propria attività lavorativa utilizzando mezzi di trasporto pubblici o altre forme di accompagnamento.

Tutti i veicoli utilizzati dovranno avere idonea copertura assicurativa per i danni a carico dei Terzi trasportati, nonché dell'autista. L'Aggiudicatario sarà responsabile per tutti i danni a persone e/o cose conseguenti all'espletamento dell'accompagnamento o a cause ad esso connesse e/o conseguenti.

3.4 – Fornitura di materiali per l'espletamento del servizio.

L'appaltatore si obbliga a fornire agli operatori dei servizi domiciliari vestiario, DPI e strumenti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, anche ai fini della normativa vigente.

Tutto il materiale dovrà essere adeguato, per quantità e qualità, allo svolgimento del servizio e a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Nel caso di interventi che richiedano particolari precauzioni igienico-sanitarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, l'aggiudicatario si obbliga a fornire i materiali di protezione a perdere. L'aggiudicatario deve altresì provvedere, a proprio spese, a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizi alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

3.5 – Documentazione necessaria per la rendicontazione del servizio svolto

Per quanto riguarda la rendicontazione del servizio svolto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a redigere e a presentare al DEC o RUP la seguente documentazione:

1) Riepilogo dell'orario svolto dall'operatore (c.d. Time Card): il gestore del servizio dovrà redigere per ogni operatore una tabella riepilogativa mensile in cui devono essere indicate giornalmente le ore di lavoro svolte e la tipologia di esercizio svolto. Tale tabella riepilogativa deve essere sottoscritta sia dal singolo operatore che dal gestore del servizio.

2) Riepilogo mensile dei servizi resi all'utente: per ciascun utente dovrà essere redatto un riepilogo, firmato dall'utente stesso oppure da un suo curatore/tutore/amministratore di sostegno, con la rendicontazione dell'orario svolto nel mese, con il seguente tracciato:

giorno (lunedì, martedì...) - data (gg/mm/aaaa) – ora entrata (hh:mm:ss) – ora uscita (hh:mm:ss) – totale ore di servizio (hh:mm) – cognome e nome dell'operatore – prestazioni effettuate (o prestazione prevalente).

3) Rendicontazione trimestrale delle ore di attività svolta e dell'importo fatturato/da fatturare.

4) Rendicontazione mensile dei servizi svolti. Il documento mensile riepilogativo del servizio svolto dovrà riportare le singole schede di sintesi per utente organizzate in ordine alfabetico, suddivise per

tipologia di servizio. Il riepilogo dovrà contenere infine una tabella riepilogativa dell'orario complessivo effettuato. Le somme indicate in tale prospetto dovranno corrispondere puntualmente al totale delle ore desunte dai singoli prospetti e costituiranno la base dati sui quali il Servizio Sociale svolgerà la propria attività di analisi e validazione delle ore.

L'operatore economico gestore del servizio, sarà inoltre tenuto a:

- redigere relazioni semestrali sull'andamento del servizio mediante relazioni comprensive di eventuali segnalazioni su casi particolari;
- redigere ogni relazione richiesta dall'ufficio comunale;
- organizzare riunioni d'equipe preventivamente concordate tra il Responsabile dell'Ufficio ed il soggetto aggiudicatario;

La presentazione della documentazione di rendicontazione costituisce presupposto essenziale ai fini della validazione delle attività svolte e quindi prodromico alla fatturazione.

La mancata redazione e/o la mancata consegna o il reiterato ritardo nella consegna della documentazione necessaria per la rendicontazione, costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 24 del Capitolato (risoluzione del contratto).

3.6 – Costi a carico della ditta

L'aggiudicataria dovrà farsi carico dei seguenti costi:

- spese per il personale impiegato nell'appalto;
- spese per attività di coordinamento e di segreteria, per l'utenza e l'amministrazione;
- spese per l'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per le attività collegate al servizio richiesto, compresi i materiali per l'igiene ambientale presso il domicilio dell'utente;
- spese per l'acquisto o noleggio di tutti i mezzi di trasporto, nonché per mantenerli in funzionalità ed efficienza manutentiva e dovrà provvedere alla sottoscrizione di adeguate polizze assicurative;
- eventuali costi per l'uso di mezzi propri degli operatori, utilizzati per raggiungere i luoghi in cui svolgere il servizio domiciliare;
- costi per l'accompagnamento eventuale degli utenti, fino ad un massimo di 500 km mensili (non sono previsti rimborsi chilometrici al di sotto di 500 km mensili);
- spese per eventuali servizi aggiuntivi o migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta;
- spese per la sede operativa della ditta, che deve essere fornita di utenza telefonica, connessione ad Internet, posta elettronica e tutto quanto necessario per il corretto espletamento del servizio;
- spese per l'applicazione del d.lgs. 81/2008 e di ogni altro onere collegato.

ART. 4 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente, dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio mediante idonea organizzazione e con proprio personale. L'appaltatore, nel rispetto della propria autonomia gestionale, adotta un modello organizzativo adeguato all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dei miglioramenti definiti in sede di offerta.

L'impresa aggiudicataria deve disporre di una dotazione di personale in quantità, di qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato. Tale requisito dovrà essere garantito anche per il personale incaricato delle sostituzioni.

La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio, con rispettive qualifiche e curricula. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a mantenere per tutta la durata dell'appalto le figure professionali indicate nell'offerta tecnica.

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere:

-Addetto all'assistenza di base della persona (circa n. 28.392 ore per l'intera durata dell'appalto) che deve possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso dell'attestato di qualifica relativo al profilo di "Addetto all'assistenza di base della persona" o equipollente conseguito a seguito di partecipazione al corso di formazione per «Addetto alla assistenza di base alla persona», di cui al nuovo Repertorio dei

profili professionali della Regione Toscana, o di partecipazione a corsi equivalenti per durata e contenuto;

-essere in possesso di adeguata esperienza nella gestione di interventi rivolti a portatori di handicap e anziani.

-Coordinatore: il coordinatore si occupa della programmazione, organizzazione, gestione delle attività inerenti al servizio, nonché del coordinamento con i servizi territoriali. Cura l'azione tecnico-programmatica degli operatori, assicurando il corretto svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle disposizioni indicate nel capitolato, nel progetto e nell'offerta tecnica.

L'aggiudicataria, inoltre, sarà tenuta a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale delle seguenti capacità:

-attitudine e motivazione al lavoro con i soggetti fragili e non autosufficienti;

-capacità di far fronte agli imprevisti ed alle situazioni di emergenza sociale;

-capacità di osservazione e comprensione dei bisogni, anche non espressi;

-capacità di lavorare in gruppo;

-capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità.

L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'operato del proprio personale, comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno eseguire le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio. Essi devono inoltre tenere una condotta personale irrepreensibile nei confronti degli utenti assistiti, restando vincolati al segreto professionale ed al rispetto della privacy.

L'aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti.

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE GDPR 679/2016, l'aggiudicataria è tenuta a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano.

Il personale incaricato dovrà possedere competenze quali la capacità di tenere e mantenere relazioni con gli utenti, di far fronte a situazioni di emergenza, nonché possedere competenze operative nello svolgere in modo efficace lavori di assistenza alla persona.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la stabilità del rapporto tra operatore ed utente al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia. Il Comune di Arezzo si riserva di richiedere la sostituzione del personale, nel caso in cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la prestazione richiesta.

La ditta aggiudicataria:

- dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione del personale per qualsiasi ragione assente, con le modalità che verranno indicate nell'offerta tecnica;

- dovrà impegnarsi, per quanto possibile, a garantire la massima continuità e stabilità nel rapporto operatore-utente, al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di natura fiduciaria;

- sarà obbligata ad attuare nei confronti dei dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data del contratto, alle categorie di appartenenza dei suddetti dipendenti nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni in genere e dai contratti integrativi aziendali concordati a livello regionale. Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di verificare il puntuale adempimento di tale obbligo;

- sarà tenuta, ai sensi del CCNL di settore, all'aggiornamento ed alla formazione del proprio personale con orario retribuito, nella misura indicata nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;

- sarà tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale deve partecipare alle riunioni di servizio indette, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

L'operatore economico concorrente, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio, con rispettiva qualifica ed allegare il curriculum.

Ogni fase del servizio deve essere svolta dal personale dell'Impresa aggiudicataria avente regolare contratto di lavoro e con adeguate assicurazioni come previsto dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario è tenuto a porre in essere, anche attraverso l'azione del proprio personale, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, vigilando e controllando il comportamento tenuto sul posto di lavoro. Laddove risultassero condotte scorrette da parte dei propri operatori, l'aggiudicataria provvederà all'immediata segnalazione all'Amministrazione, aggiornandola sullo stato delle verifiche e degli eventuali provvedimenti consequenziali adottati.

4.1 - Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

È fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'aggiudicataria deve garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'aggiudicataria deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'appaltatore è altresì tenuto ad attenersi ad ogni nuova normativa in materia durante tutta la durata dell'appalto.

4.2 - Formazione e aggiornamento del personale

Il personale dell'aggiudicataria impiegato per l'esecuzione dell'appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per l'Amministrazione, partecipando a corsi organizzati dall'aggiudicatario o da altri soggetti su tematiche ed argomenti attinenti allo svolgimento del servizio, oltre a quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario dovrà provvedere a dare esecuzione al piano di formazione indicato in sede di gara nell'offerta tecnica; qualora vi siano delle modifiche a tale piano, dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. L'affidataria non potrà effettuare un numero di ore inferiore a quanto indicato nell'offerta tecnica.

Il RUP e/o il DEC hanno la facoltà di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio e l'effettuazione del piano di formazione presentato in sede di gara nell'offerta tecnica. L'affidataria si assume la vigilanza disciplinare del proprio personale.

4.3 – Estensione codice di comportamento

L'aggiudicataria ed i suoi collaboratori a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 2011 n. 165" in quanto applicabili, nonché del Codice del Comportamento per i dipendenti del Comune di Arezzo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare eventuali inidoneità del personale operante, in rapporto alle funzioni indicate ed eventualmente relative al mancato rispetto degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento sopra richiamato. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, per iscritto, l'immediata sostituzione dell'unità di personale resosi negligente con altre unità rispondente alle caratteristiche richieste. A detta richiesta l'appaltatore provvede alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni richieste, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

ART. 5 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI E CASI DI FORZA MAGGIORE

5.1 - Gestione di eventi eccezionali

In caso di calamità o eventi atmosferici, eventi socio politici e/o sanitari eccezionali, il servizio sarà garantito nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento e del presente capitolato.

Per calamità si intendono, a titolo non esaustivo: terremoti, frane, dissesti, incendi, ecc...

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: grandinate, trombe d'aria, alluvioni, ondate di freddo o caldo intenso, ...

Per eventi socio politici e/o sanitari eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: scioperi, manifestazioni sindacali o politiche, tumulti, emergenze epidemiologiche...

In caso di sciopero programmato e/o di assemblea sindacale, l'aggiudicataria comunicherà al Comune di Arezzo la data effettiva con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, concordando un piano organizzativo al fine di non creare disservizi all'utenza.

5.2 - Casi di forza maggiore

L'Aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione, con il più celere mezzo possibile, dell'inizio/cessazione di qualunque evento di forza maggiore da cui possa derivare pregiudizio e ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, attuando, contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi casi di forza maggiore quelli derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare, nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza.

Non sono riconducibili a cause di forza maggiore, i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l'Amministrazione di eventuali danni subiti.

Al di fuori di eventi di forza maggiore o di casi eccezionali o di casi espressamente concordati con dovuto anticipo con l'Amministrazione, non è consentita la sospensione/interruzione del servizio, pena la decadenza del contratto.

ART. 6 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO – VERIFICA E CONTROLLO

L'aggiudicataria è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio. Il Comune esercita le proprie funzioni di programmazione del servizio, indirizzo, monitoraggio, verifica e controllo; pertanto la rilevazione dei bisogni, l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la definizione del programma personalizzato e la verifica dei singoli interventi sono di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali.

L'Amministrazione sottopone a controllo la qualità della prestazione mediante valutazione del servizio e della sua efficacia con l'utente e con la famiglia.

I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentono il costante monitoraggio della loro osservanza.

Gli standard minimi di qualità e le relative specifiche tecniche sono quelle riportate nel presente capitolato e quelli risultanti dall'offerta formulata dall'aggiudicatario.

Gli standard minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogazione al proprio personale di formazione e addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenimento di rapporti di correttezza con gli utenti;
- attuazione di tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- messa a disposizione di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- messa a disposizione di strumenti idonei a raccogliere il grado di soddisfazione delle modalità di esecuzione del servizio da parte dell'utenza.

Il RUP nell'esecuzione del contratto si avvale del Direttore dell'Esecuzione (DEC).

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente dovrà descrivere le modalità di controllo della qualità del servizio e le verifiche attuate per il controllo inerente i processi e l'efficacia del servizio, nonché le

verifiche sugli indicatori previsti dal sistema di accreditamento, così come previsto dalla normativa regionale toscana.

ART. 7 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto, date le esigenze specifiche di continuità e stabilità del servizio, è individuata in 24 mesi con decorrenza presumibile il 01/09/2026 o, comunque, a far data dalla stipula del contratto.

La decorrenza iniziale potrà subire slittamenti per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di affidamento di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023. La proroga può essere richiesta per un periodo non superiore a 24 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 9 del presente capitolato.

Per i primi 6 mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, mediante semplice preavviso di 15 giorni inviato a mezzo PEC. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

L'impresa, a fine contratto, è tenuta a far subentrare la nuova aggiudicataria nel servizio.

Sono compresi nella valutazione della regolare esecuzione del servizio i comportamenti diligenti nella fase di subentro.

7.1 – Esecuzione anticipata del contratto

L'Ente si riserva, per motivate ragioni e ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, la facoltà, ai sensi dell'art. 17 comma 8 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di fare iniziare il servizio oggetto di gara prima della stipulazione del relativo contratto.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipulazione del contratto se sussistono le ragioni d'urgenza ex art. 17 comma 9 d.lgs. 36/2023 s.m.i..

Costituisce causa risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento, da parte degli organi di giustizia amministrativa, dell'affidamento del servizio. In tal caso l'aggiudicatario non ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata annullata, fatto salvo la remunerazione delle prestazioni effettuate.

ART. 8 – IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto dal momento che trattasi di servizio con carattere di unitarietà. Il modello permette di organizzare un'integrazione tra gli operatori ed una efficace comunicazione ed erogazione dei servizi in favore dell'utenza, oltre alla possibilità di ottimizzare e rendere flessibili le risorse, integrando in maniera efficace ed efficiente i livelli di prestazione. La suddivisione in lotti dell'appalto renderebbe l'esecuzione eccessivamente difficoltosa e poco efficiente dal punto di vista tecnico; inoltre l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe seriamente mettere a rischio e pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, come puntualmente espresso nel

bando ai sensi dell'art. 58 comma 2 D.lgs. 36/2023.

La partecipazione delle piccole e medie imprese è comunque garantita consentendo la partecipazione in procedura a Raggruppamenti di Imprese.

L'appalto è riferito ai servizi sociali ricompresi nel Libro II Parte VII Titolo I D. Lgs. n. 36/2023 "I servizi sociali e i servizi assimilati" (codice CPV 85311100-3 "servizi di assistenza sociale per persone anziane").

Il costo del servizio è stato quantificato tenendo in considerazione le seguenti caratteristiche:

-il costo della manodopera è stato calcolato alla luce del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento del lavoro (cod. INPS T151), entrato in vigore il 5 marzo 2023. Nello specifico e come meglio declinato nell'art. 4 del presente capitolato, per l'esecuzione del servizio è richiesta la presenza di personale con qualifica professionale di operatori per l'assistenza di base ed alla persona: circa n. 28.392 ore per l'intera durata dell'appalto;

-rientrano nella voce "costi generali" le seguenti categorie di spese (l'elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo): costi derivanti dall'applicazione del d.lgs. 81/2008, costi assicurativi, spese generali, costi amministrativi, oneri per dispositivi dpi richiesti in relazione alle normative vigenti, le voci indicate al paragrafo 3.6 "Costi a carico della Ditta"ecc. ...

-relativamente alle attività oggetto dell'appalto, il Comune di Arezzo, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti. Poiché il servizio viene svolto presso le abitazioni degli utenti, in piena autonomia e con mezzi propri della ditta aggiudicataria, il DUVRI non risulta necessario e quindi non vi sono costi ad esso collegati. Ai fini della corretta quantificazione del valore stimato dell'appalto, sono previste le seguenti opzioni:

1. Opzione cd "Quinto d'obbligo". Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Opzione proroga contrattuale. Qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023. La proroga può essere richiesta per un periodo non superiore a 24 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 9 del presente capitolato.

Il costo dell'appalto è quindi quantificato come da tabella allegata:

QUADRO ECONOMICO		
Voce	Descrizione	Importo (€)
A	IMPORTO DEL SERVIZIO	
A.1	Costo manodopera operatore di base	€ 586.010,88
A.2	Coordinamento	€ 25.677,60
A.3	Costi generali	€ 48.935,08
A.4	Utile d'Impresa	€ 33.031,18
	TOTALE A Importo del servizio	€ 693.654,74
	Soggetto a ribasso	
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER OPZIONI	

B.1	Opzione Quinto d'obbligo ex art. 120 c 9 d.lgs. 36/2023 (20% di A)	€ 138.730,95
B.2	Opzione proroga contrattuale 24 mesi ex art. 120 c 10 d.lgs. 36/2023	€ 693.654,74
C	TOTALE VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A+B)	€ 1.526.040,43
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
D.1	IVA 22% su A	€ 152.604,04
D.2	IVA 22% su B	€ 183.124,85
D.3	Contributo ANAC	€ 660,00
D.4	Importo per incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023): -Quota A – programmazione, progettazione e affidamento -Quota B – esecuzione	€ 2.497,15 € 3.052,08
E	TOTALE COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO (A+B+D)	€ 1.867.978,55

Il prezzo offerto dovrà essere onnicomprensivo e dovrà comprendere qualsiasi onere aggiuntivo che si rendesse necessario per garantire l'ottimale espletamento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il valore globale stimato dell'appalto è quantificato in € 1.526.040,43 Iva esclusa ed è composto da:

- importo complessivo del servizio: € 693.654,74 IVA esclusa
- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023 (cd. Quinto d'obbligo): € € 138.730,95 IVA esclusa
- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023 (Proroga contrattuale 24 mesi): € 693.654,74 IVA esclusa.

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso è quantificato in € 693.654,74 IVA esclusa in cui è compreso l'importo della manodopera non soggetto a ribasso (n.b. parere MIT n. 2154 del 19.07.2023 e relazione bando tipo 1/2023 ANAC: il ribasso percentuale va comunque applicato all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso).

L'importo della manodopera non soggetto a ribasso è quantificato in circa € 586.010,88 IVA esclusa per l'intera durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 D. Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile è il CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (cod. T151).

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Viste le caratteristiche

e specificità del contratto, si ritiene che l'indice maggiormente rappresentativo per l'applicazione della clausola di adeguamento prezzi sia l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP, elaborato dall'ISTAT.

L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi è effettuabile solo trascorsi i primi 12 mesi di esecuzione del servizio.

La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.

Il mancato accordo tra le parti circa la richiesta di revisione del prezzo non libera l'aggiudicataria dall'obbligo di prestazione del servizio e da ogni altra obbligazione contrattuale.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell'affidataria non potrà essere in alcun caso retroattiva.

ART. 10 - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE – OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di modificare, in corso di esecuzione, il contratto e l'aggiudicataria accetta di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute essenziali dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicataria se non sia stata preventivamente approvata dal RUP della Stazione Appaltante. Qualora siano effettuate da parte dell'aggiudicatario variazioni o modifiche non preventivamente approvate, queste non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto. La proroga contrattuale può essere richiesta per un periodo non superiore a 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 9 del presente capitolato. La richiesta di proroga del contratto sarà inviata dall'Amministrazione all'appaltatore almeno tre mesi dalla scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 11 – ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicataria dovrà garantire:

- attività di coordinamento e supervisione degli interventi e dell'operatore delle figure professionali coinvolte da parte di un responsabile/coordinatore unico con funzioni di raccordo costante e permanente tra il Comune di Arezzo e l'aggiudicatario;
- mettere a disposizione del personale tutte le dotazioni telefoniche e informatiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- l'effettuazione a proprio carico e spese di eventuali profilassi per il contenimento di contaminazioni, epidemie ecc...

In relazione al personale messo a disposizione per i servizi, l'aggiudicataria dovrà:

- trasmettere, prima della sottoscrizione del contratto, l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato, unitamente alle qualifiche ed ai curricula e copia del contratto di lavoro;

- garantire personale con competenza professionale adeguata ed in grado di svolgere i compiti assegnati per le attività oggetto dell'appalto, oltre ad essere informato e formato in base a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- limitare i fenomeni di turnover allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con gli utenti destinatari del servizio e garantire la non interruzione degli stessi;
- sostituire il personale assente, fin dal primo giorno di assenza, anche in caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni...): di ogni assenza e relativa sostituzione dovrà esserne data comunicazione tempestiva, entro le 24 ore successive, ovvero entro il primo giorno lavorativo utile in caso di festività;
- provvedere, di concerto con il Comune di Arezzo, previa contestazione scritta, alla sospensione del personale ritenuto non idoneo ed alla loro sostituzione, entro 3 giorni dalla sospensione stessa.

La ditta è obbligata a:

- eseguire il servizio in rispondenza a quanto previsto dal capitolato, dall'offerta tecnica e dal PAI;
- dare immediata comunicazione all'appaltatore di qualsiasi circostanza o evenienza rilevata nell'espletamento del servizio, che possa impedirne il suo corretto svolgimento, compreso il caso in cui un intervento programmato non possa essere effettuato per la non comunicata assenza dell'utente;
- dare immediata comunicazione agli utenti, loro familiari e all'assistente sociale di riferimento, su eventuali cambiamenti di programma del servizio programmato (ritardi, sostituzioni, eventuali cambiamenti di orario...);
- predisporre la modulistica relativa alla rendicontazione del servizio tenuto conto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione;
- garantire l'osservanza del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali ed il trattamento dati come previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato d'appalto;
- osservare e far osservare al proprio personale incaricato le ulteriori direttive e disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- rendersi disponibile a modificare la programmazione e l'organizzazione delle attività qualora l'appaltatore lo ritenga necessario ed indisponibile per il buon andamento ed il raggiungimento degli obiettivi;
- rendersi responsabile per qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente agli enti coinvolti o a terzi del personale addetto al servizio e di ogni danno o inconveniente dipendente dalla gestione del servizio;

È fatto obbligo all'appaltatore garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) per i propri operatori.

11.1 – Accreditalmento dei servizi alla persona

I servizi oggetto del presente capitolato sono soggetti ad accreditalmento ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 82 del 28 dicembre 2008 "Accreditalmento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e relativo Regolamento di attuazione 11 agosto 2020 n. 86/R. L'impresa aggiudicataria dovrà essere accreditalmata, ai sensi della normativa citata, per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare.

Ai fini della presente procedura è valido l'accreditalmento già ottenuto presso altra amministrazione comunale della Regione Toscana.

Qualora l'aggiudicatario non risulti già accreditalmato per i servizi oggetto del capitolato, prima della stipulazione del contratto deve ottenere l'accreditalmento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale, secondo la procedura si accreditalmento prevista dalla normativa <https://www.regione.toscana.it/-/accreditalmento-dei-servizi-di-assistenza-domiciliare-e-degli-altri-servizi-alla-persona>. In caso di esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 7.1 del presente capitolato, l'aggiudicatario non già accreditalmato dovrà presentare istanza di accreditalmento entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

I requisiti per l'accreditamento sono indicati nel Regolamento 11 agosto 2020, 86/R e nella Deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 244/2026.

Possono presentare istanza di accreditamento per i servizi oggetto del capitolato le organizzazioni che abbiano sede operativa nel Comune di Arezzo.

Resta inteso che il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa regionale sull'accreditamento dovranno essere mantenuti durante l'intera durata contrattuale.

Il mancato accreditamento, la perdita dei requisiti previsti per l'accreditamento e la conseguente decadenza dall'accreditamento medesimo costituisce causa di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato (Clausole risolutive espresse).

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto di affidamento, utilizzando operatori professionalmente idonei, con coordinamento, organizzazione ed autonomia aziendale. L'appaltatore si obbliga a conformare le proprie attività alle normative comunitarie, nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore dopo la stipula del contratto nel medesimo settore. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dipendenti e/o volontari, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la previdenza degli infortuni. Il Comune di Arezzo è esonerato da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro a tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a conformarsi alle modalità di rendicontazione indicate nel presente capitolato ed a tutte le modalità che – in relazione al finanziamento del servizio in oggetto e per tutta la durata dell'appalto – si dovessero rendere necessarie e che il Comune di Arezzo provvederà a comunicare all'affidatario.

In particolare dovrà:

- presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- produrre il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed inviarne copia all'appaltante;
- provvedere alla formazione del proprio personale in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla formazione del personale circa i rischi in cui possono incorrere in relazione agli ambienti in cui sono destinati ad operare, alle attrezzature eventualmente da utilizzare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio.

Di tali adempimenti dovrà essere data specifica comunicazione all'Ente appaltante.

Inoltre l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- osservare, pena risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 D. Lgs. n. 165/2011, approvato con D.P.R. n. 62/2013 - nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo, che, ex art. 2 DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;
- osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) sulla tutela dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

- impegnarsi al rispetto delle clausole nn. 1 e 2 del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, approvato dal Comune di Arezzo con DGC n. 515/2015 e stipulato nel mese di ottobre 2015 tra il Comune di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Arezzo ed i Comuni della Provincia di Arezzo.

ART. 13 – PERSONALE E OBBLIGHI DERIVATI. CLAUSOLE SOCIALI.

13.1 - Applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivante da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo” (cod. INPS T151).

Gli obblighi relativi al predetto CCNL vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicataria, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligata a rispettare, per tutti gli operatori, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali e quant'altro derivate dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà essere mai configurato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistica ed in materia di sicurezza sul lavoro (L. 123/2008 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'aggiudicataria s'impegna altresì a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

L'aggiudicataria s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio, su richiesta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi della documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applica l'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

13.2 - Stabilità occupazionale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., garantendo

l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera.

La mancata assunzione in tutto o in parte di detto personale da parte del soggetto affidatario del servizio, in virtù delle proprie modalità organizzative, è subordinata alla prova da fornire alla stazione appaltante, la quale, attraverso la presentazione di motivata e comprovata documentazione, ne valuterà la congruità.

L'Operatore economico dovrà presentare un **progetto di assorbimento** quale proposta attuativa della clausola sociale, rispetto al personale impiegato per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, con riferimento ai lavoratori che beneficeranno della clausola sociale medesima nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il documento dovrà essere firmato digitalmente e allegato nell'apposito spazio delle richieste denominato "Progetto di assorbimento" all'interno della piattaforma telematica START in conformità con le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/2/2019.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte di questa stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Il personale operante, i cui dati sono stati forniti dall'attuale esecutore del servizio, risulta così articolato:

OPERATORE	Mansione	Inquadramento	Livello	anzianità	CCNL applicato
1	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	2	Cooperative sociali
2	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	3	Cooperative sociali
3	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	2	Cooperative sociali
4	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	3	Cooperative sociali
5	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	5	Cooperative sociali
6	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	0	Cooperative sociali
7	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	5	Cooperative sociali
8	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	5	Cooperative sociali
9	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	3	Cooperative sociali
10	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	3	Cooperative sociali
11	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	5	Cooperative sociali
12	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	5	Cooperative sociali
13	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	5	Cooperative sociali
14	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	2	Cooperative sociali
15	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	2	Cooperative sociali
16	ADDETTO ASSISTENTE DI BASE	ADB	C1	3	Cooperative sociali
17	OPERATORE SOCIO SANITARIO	OSS	C2	2	Cooperative sociali

13.3 - Pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per il personale con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso commesse o strumentali; una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

Secondo quanto disposto all'art. 119 d.lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del seguente capitolato e meglio descritte all'art. 3 (Prestazioni oggetto dell'appalto) non possono essere oggetto di subappalto in considerazione della complessità e natura del servizio stesso; a tal proposito è necessario sottolineare che il SAD è un servizio ad alta intensità di manodopera che comporta il contatto diretto

con persone fragili per cui è richiesto un alto livello di fiducia, responsabilità e qualità professionale. Una gestione unitaria del servizio, con modalità condivise di intervento operativo, permette innanzitutto di rafforzare i controlli sulle prestazioni fornite per garantire la sicurezza degli utenti e, in secondo luogo, permette di garantire che il personale impiegato rispetti standard qualitativi costanti, aspetto che una gestione frammentata del servizio non può assicurare.

Secondo quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, inoltre, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.

ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro evento che dovesse accadere agli utenti, agli operatori impiegati a qualunque titolo inclusi i volontari, tirocinanti e figure similari e/o terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio dell'utente o di altra sede autorizzata dall'amministrazione e le fasi "in itinere", intendendosi che a riguardo ogni altro onere è compreso nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti o soci lavoratori e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai medesimi, o dagli utenti in carico, nell'ambito di tutte le attività oggetto dell'appalto, o ad esse anche solo semplicemente connesse, a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi.

L'aggiudicatario è l'unica responsabile dei danni che comunque dovessero derivare nell'espletamento del servizio e nell'utilizzazione delle attrezzature e mezzi propri – o autorizzati – dell'aggiudicatario. A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Al momento della firma del contratto, l'aggiudicatario dovrà aver stipulato le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1) Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO): a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto, sia presso le abitazioni private sia presso le strutture ospitanti, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- RCT € 5.000.000,00 per unico sinistro;
- RCO € 5.000.000,00 per unico sinistro;
- Massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 10.000.000,00

La polizza assicurativa deve prevedere:

- danni da somministrazione, preparazione, distribuzione di cibi e bevande;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso dell'appaltatore e delle persone delle quali deve rispondere con massimale non inferiore ad € 500.000,00;
- danni ai locali e alle cose che vi si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni cagionati a terzi con dolo o colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;
- l'estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;
- la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'amministrazione, dei suoi amministratori, dei suoi dipendenti;
- l'estensione della garanzia relativa alla responsabilità dell'aggiudicatario e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e prevenzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e per responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy;
- l'estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore ad € 500.000,00

Nell'ambito della polizza RCT/RCO **deve essere prevista** la definizione/clausola del novero dei terzi che preveda la seguente formulazione (o comunque altra equivalente): *“tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, ad eccezione del legale rappresentante, sono considerati terzi rispetto al Contraente e Assicurato/i. Non sono considerati terzi – per i soli casi di morte o lesioni personali subite in occasione di servizio – i prestatori di lavoro operando nei loro confronti la garanzia RCO”*.

- 2) **Responsabilità civile auto (RCA)**: per tutti i veicoli soggetti a copertura obbligatoria utilizzati durante l'espletamento del servizio, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte da tutte le coperture assicurative. L'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, non esonera l'aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, non potendo essere in alcun modo opposte all'amministrazione e/o al terzo danneggiato.

Per l'intera vigenza contrattuale, l'aggiudicataria è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative producendo copia delle polizze, e delle eventuali estensioni, prima della stipula del contratto e, successivamente, copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premi entro 30 giorni dalla scadenza o copie di eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza originaria. Nel caso in cui l'aggiudicataria dimostri l'esistenza di polizze già attive, aventi le medesime caratteristiche richieste, dovrà produrre un'appendice a contrattualizzazione che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto dell'appalto.

Le polizze devono contenere la seguente previsione contrattuale: *“la presente polizza s'intende stipulata a copertura della RCT/RCO derivante all'assicurato per l'esercizio delle attività afferenti il servizio di assistenza domiciliare SAD CIG.... CUP.... aggiudicata con provvedimento n. ...”*.

ART. 16 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

- 1) **Garanzia provvisoria**: ai fini della partecipazione alla procedura, l'offerta presentata deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, secondo le modalità previste nel bando di gara. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 d.lgs. 36/2023 s.m.i.

Per la quantificazione della garanzia e le modalità di presentazione della stessa si fa riferimento a quanto stabilito dal Disciplinare di Gara.

- 2) **Garanzia definitiva**: ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve costituire ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023 s.m.i., una garanzia c.d. definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione da calcolare sull'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha diritto di avvalersi della medesima garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione

della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte da parte della stazione appaltante, la quale provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la procedura di affidamento e la stipula del contratto, ivi comprese le variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti l'appalto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancato versamento di tutte o di una parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione tratterà la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati in relazione al tasso legale vigente.

ART. 18 – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53 comma 16-ter D.lgs. 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il c.d. “pantouflage - revolving doors”. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 19 – LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto:

- Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione

sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

ART. 20 - INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipula del contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del RUP e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso delle capacità a contrarre dell'impresa affidataria ed alla costituzione delle garanzie e assicurazioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente capitolato. Competono all'impresa, pur in pendenza di perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto del Comune di Arezzo che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione del servizio o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali. In tali casi l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Nel caso di spostamento di termini di esecuzione, l'appaltatore non può vantare alcuna pretesa risarcitoria. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune di Arezzo, l'appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto.

ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per il servizio verrà corrisposto alla Ditta un pagamento mensile, pari al servizio effettivamente espletato, con riferimento alle attività svolte mensilmente per gli utenti individuati dal Servizio Sociale. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte dell'amministrazione.

Le fatture devono essere intestate al Comune di Arezzo (P.I. 00176820512) ed inviate esclusivamente in formato elettronico, riportando i seguenti elementi:

- Codice Identificativo Gara (CIG):
- Codice Unico Progetto (CUP):

- Numero e data del provvedimento di aggiudicazione
- Numero del capitolo e dell'impegno di bilancio relativi al periodo in cui il servizio è stato prestato
- Ufficio che affida il servizio: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo
- Indicazione della modalità di esigibilità dell'IVA (ai sensi dell'art. 1 comma 629 L. 90/2014)
- Dicitura "Servizio finanziato con.....", la quale sarà comunicata dall'Amministrazione all'aggiudicataria

Il codice IPA per la fatturazione è il seguente: UFR1IJ.

L'Aggiudicatario s'impegna inoltre ad indicare in fattura qualsiasi dato o dicitura richiesta dall'Amministrazione, anche a fini di rendicontazione.

Il corrispettivo pagato tiene conto di qualsiasi costo d'impresa che la Ditta aggiudicataria si assume. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Il Comune di Arezzo dispone il pagamento a valere sulla ritenuta suddetta di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità e ove gli enti previdenziali non abbiano comunicato eventuali inadempienze.

ART. 22 - FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.. La Ditta dovrà pertanto assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano effettuati da soggetti formalmente individuati quali responsabili ed avvengano su conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare la Ditta aggiudicataria si obbliga all'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati – anche non in via esclusiva – alla commessa pubblica in oggetto, registrando su tali conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, nonché alla gestione dei finanziamenti. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ex art. 3 comma 8 L. 136/2010, con conseguente incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di garanzia definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Arezzo di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 23 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune di Arezzo, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienza nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC, indirizzata alla casella di posta certificata indicata nel contratto, preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta appaltatrice, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta appaltatrice;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno più servizi affidati,

senza giustificato motivo;

c) comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;

d) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;

e) continua ed ingiustificata violazione degli orari concordati con il responsabile dell'ufficio comunale competente;

g) inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;

h) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;

i) accumulazione di penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni da inoltrarsi tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi (art. 122 comma 5 D.Lgs. 36/2023).

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Trovano completa applicazione gli artt. 122, 123 e 124 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

ART. 25 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;

- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- venga a perdere i requisiti previsti per l'accreditamento e, quindi, decada dall'accreditamento

- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 14 (Subappalto e cessione dell'appalto);

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;

- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del presente capitolato (Legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale);

- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio in oggetto alla data stabilita dal contratto (salvi impedimenti gravi debitamente comprovati ed accettati dall'Ente) per cause non imputabili alla Stazione Appaltante;

- omessa individuazione e comunicazione del personale appositamente dedicato al servizio affidato entro 10 giorni dall'inizio delle prestazioni;
- omessa sostituzione, su richiesta dell'Amministrazione, del personale impegnato nel servizio a seguito di accertata inadeguatezza professionale;
- omessa reintegrazione della cauzione che sia stata escussa, entro il termine dato dalla Stazione Appaltante, comunque non superiore a 30 giorni;
- danni agli utenti del servizio o a terzi dovuti a comportamenti dolosi o gravemente neglienti del personale dell'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, il Comune avrà diritto di aggiudicare l'appalto ai soggetti che seguono l'ordine della graduatoria, addebitando al primo aggiudicatario inadempiente eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra Ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 122 D. Lgs. 36/2023), salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti dell'Appaltatore inadempiente.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

25.1 - Esecuzione in danno

In considerazione della particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'espletamento delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito dell'intero costo supportato e degli eventuali danni.

ART. 26 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, il Comune di Arezzo ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta, da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

Alla Ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite fino a momento, oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 27 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 36/2023, il servizio potrà essere sospeso dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente come previsto o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

È fatto divieto all'aggiudicatario interrompere/sospendere l'esecuzione del servizio.

ART. 28 – PENALITA'

Tutte le infrazioni derivanti dalle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio anche per una sola volta, effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente

alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, oppure in difformità da ogni altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate all'Appaltatore, il quale dovrà produrre eventuali controdeduzioni, nei termini assegnati.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penalità variabile - a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione - da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o all'immagine dell'Amministrazione, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, sarà applicata una penale pari a 1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ed in base all'entità delle conseguenze con un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dal ricevimento della contestazione formale, per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il Comune comunicherà tramite P.E.C. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. Il Comune di Arezzo si rivaie anche sulla cauzione o su altri crediti della Ditta appaltatrice.

Qualora l'aggiudicatario ritardi, non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto, il Comune ha la facoltà di provvedere diversamente - ed a proprie spese - alla continuazione del servizio incaricando altra Ditta specializzata, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fidejussoria.

ART. 29 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organicismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero intervenire dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

ART. 30 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti

amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del medesimo decreto.

ART. 31 - CONTROVERSIE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Arezzo (AR).

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti durante le fasi di gara saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. L'Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante il sistema START.

L'aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. A tal riguardo, tra il Comune di Arezzo e l'Aggiudicatario verrà sottoscritto idoneo atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR.

ART. 33 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore ad interim dell'Ufficio servizi sociali Dott.ssa Paola Buoncompagni, e-mail p.buoncompagni@comune.arezzo.it giusto provvedimento dirigenziale n. 1220 del 12/05/2026.

II RUP

(Dott.ssa Paola Buoncompagni)